

Roma, 3 marzo 2015

Al Ministro per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione

Oggetto: **tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento ai sensi dell'art. 29-bis del D. Lgs. 165/2001.**

Egr. signor Ministro,

abbiamo appreso dagli organi di stampa che sarebbero in corso di pubblicazione le tabelle previste dall'art. 29-bis del D. Lgs. 165/2001, che avrebbero il compito di definire l'equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, per favorire i processi di mobilità.

Tali tabelle di equiparazione risultano indispensabili sia per gestire i casi di mobilità individuale volontaria verso amministrazioni diverse da quella di appartenenza del lavoratore (ex comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001), sia per i casi di trasferimenti tra amministrazioni diverse (ex comma 2 dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001) e sia per i casi di mobilità collettiva nei casi di enti in particolari situazioni di soprannumero o comunque eccedenze anche per ragioni funzionali o finanziarie ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001 (mobilità collettiva).

Com'è ovvio esse risultano indispensabili soprattutto in questa fase del processo di riassetto della Pubblica Amministrazione, ed in particolare delle autonomie locali che, alla luce della L. 56/2014, darà luogo al trasferimento del personale delle attuali province, anche presso amministrazioni appartenenti a comparti diversi.

A tal proposito il Governo, con il comma 3 dell'art. 4 del D. L. 90/2014, aveva fissato un termine entro il quale, se non fosse stato adottato il DPCM previsto dall'art. 29-bis, la tabella di equiparazione sarebbe stata adottata con Decreto da emanarsi a cura della S. V., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Beninteso che riteniamo tali tabelle assolutamente fondamentali, soprattutto nell'immediato per le ragioni sopra motivate, se le notizie apprese dai mezzi di stampa dovessero rivelarsi fondate, alla luce del mancato confronto con le parti sociali, mai avvenuto e neanche mai attivato in alcuna delle fasi che avrebbero portato alla loro determinazione, riterremmo assolutamente lesivo dell'interesse dei lavoratori il fatto che le loro rappresentanze non siano state preventivamente ascoltate, secondo quanto previsto dall'art. 29-bis del D. Lgs. 165/2001.

Dopo l'emanazione del D. L. 90/2014, e ancor di più dopo la sua conversione in legge avvenuta con la legge di conversione 114/2014, ci saremmo aspettati infatti la Sua convocazione al tavolo per essere ascoltati entro i termini previsti, peraltro non perentori.

Proprio per evitare che si potesse arrivare ad un atto unilaterale, Le avevamo inviato anche una nota unitaria con la quale chiedevamo di essere convocati urgentemente.

Ciò detto, per evitare che il meccanismo introdotto dal D. L. 90/2014 produca quale unico premeditato effetto, quello di impedire la partecipazione dei lavoratori alla definizione dei criteri di equiparazione, le chiediamo un urgente incontro per essere preventivamente ascoltati sulle tabelle.

A tale scopo Le chiediamo altresì di volerle anticipare alle OO. SS. in previsione dell'incontro.

Cordiali saluti



FP CGIL
FLC CGIL



CISL FP
CISL SCUOLA
FIR CISL
CISL UNIVERSITA' AFAM



UIL FPL
UIL PA
UIL SCUOLA
UIL RUA